



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento  
di 380 allievi finanziari – Anno 2018.

## IL COMANDANTE GENERALE

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige”*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell'imposta di bollo”*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti”*;

**VISTA** la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l'articolo 29;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

**VISTA** la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente *“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

**VISTA** la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante *“Procedure di selezione relative ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTO** l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

**VISTO** l'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante *“Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”*;

**VISTA** la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

**VISTO** il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l'altro, di n. 50 allievi finanziari, a decorrere dal 1° ottobre 2018;

**RITENUTO** di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

**CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

## DETERMINA

### Art. 1 Posti a concorso

1. È indetto, per l'anno 2018, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari cui possono partecipare:
  - a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. "VFP1") che abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno sette mesi in tale stato, ovvero in rafferma annuale (c.d. "VFP1T"), in servizio. I candidati in servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. "VFP1") devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell'effettivo incorporamento;
  - b) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. "VFP1") in congedo che abbiano completato la relativa ferma, ovvero in ferma quadriennale (c.d. "VFP4") in servizio o in congedo;
  - c) i cittadini italiani anche se non appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Dei suddetti posti:
  - a) n. 335 sono per il contingente ordinario di cui:
    - (1) n. 182 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
    - (2) n. 78 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b);
    - (3) n. 75 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c);
  - b) n. 45 sono per il contingente di mare di cui:
    - (1) n. 30 alla specializzazione "Nocchiere", così ripartiti:
      - (a) n. 16 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
      - (b) n. 7 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b);
      - (c) n. 7 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c);
    - (2) n. 15 alla specializzazione "Motorista navale" così ripartiti:
      - (a) n. 8 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
      - (b) n. 4 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera b);
      - (c) n. 3 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c).
3. Dei 75 posti di cui al comma 2, lettera a), numero (3), subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, n. 23 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
  - a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;

- b) prove di efficienza fisica;
  - c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
  - d) accertamento dell'idoneità attitudinale.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

## **Art. 2**

### **Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso**

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
- a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
  - b) godano dei diritti civili e politici;
  - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
    - (1) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, se concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2017/2018;
    - (2) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate.
  - d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  - f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
  - g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

- h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione e, per coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine al volo;
  - i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio che nel corrente anno abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di polizia ad ordinamento civile o militare possono presentare la domanda solo per la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
  3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1, e conservati alla data di effettivo incorporamento.
  4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

### **Art. 3** **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo *concorsi.gdf.gov.it*, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale.
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata ("P.E.C."), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
  - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
  - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, firmato per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata

dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF@pec.gdf.it* entro il termine di cui al comma 1.

6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF@pec.gdf.it*.

#### **Art. 4**

#### **Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
  - a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
  - b) per quale riserva di posti intende concorrere;
  - c) il possesso della cittadinanza italiana;
  - d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
  - e) di godere dei diritti civili e politici;
  - f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
  - g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell'ultimo Comando/Ente militare di servizio;
  - h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - i) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2017/2018, indicando l'Istituto presso il quale è stato o sarà conseguito;
  - l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione e, per coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine al volo;
  - m) se volontario in ferma prefissata in servizio, e concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di polizia a ordinamento civile o militare;
  - n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;

- o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
  - p) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, tra quelli richiamati negli allegati di cui al successivo articolo 17 nonché di quelli preferenziali stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
  - q) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
  3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, e 17, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
  4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

## **Art. 5**

### **Cause di archiviazione della domanda**

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
  - a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
  - b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
  - c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quella prevista;
  - d) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsoAF@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*".
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi



dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

## **Art. 6** **Documentazione**

1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 11, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.

2. I candidati che concorrono per i posti riservati ai volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12, devono produrre o far pervenire a mezzo P.E.C., all'indirizzo *concorsoAF@pec.gdf.it*:

a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato:

(1) per i militari in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

(2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funziario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza;

b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio.

3. È onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12 consegnare in tale sede o far pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo *concorsoAF@pec.gdf.it* entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 8, 9 o 10 al bando e/o di quelli preferenziali di cui all'articolo 17 del bando e all'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio già indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica.

4. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2017/2018 dovranno presentare, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3.
5. I candidati che rivestono lo *status* di militare, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 17, devono far pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo *concorsoAF@pec.gdf.it*, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto *status* per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in qualità di allievo finanziere.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.

## **Art. 7**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
  - a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
  - b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno cinque ufficiali medici, membri;
  - c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
  - d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno dodici ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.

3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

#### **Art. 8**

#### **Adempimenti delle Sottocommissioni**

1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

#### **Art. 9**

#### **Esclusione dal concorso**

1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

#### **Art. 10**

#### **Documento di identificazione**

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

**Art. 11****Data e modalità di svolgimento della prova scritta**

1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 2 luglio 2018, la prova scritta consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e *test* logico-matematici.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 22 giugno 2018, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.  
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*", nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
11. La preposta Sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a sessanta.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 12, i candidati:
  - a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
    - (1) n. 455 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
    - (2) n. 195 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

- (3) n. 188 della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
- b) del contingente di mare:
- (1) specializzazione "Nocchiere", che si collocano nei primi:
- (a) n. 48 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- (b) n. 21 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
- (c) n. 21 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
- (2) specializzazione "Motorista navale", che si collocano nei primi:
- (a) n. 24 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- (b) n. 12 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
- (c) n. 9 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.

13. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "[concorsi.gdf.gov.it](http://concorsi.gdf.gov.it)" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.

14. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui al comma 13.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

**Art. 12**  
**Prove di efficienza fisica**

1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono:
  - a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
    - (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e piegamenti sulle braccia;
    - (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero;
  - b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
    - (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero;
    - (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 4, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta un punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del punteggio della graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:

Punteggio conseguito	Maggiorazione del punteggio
da 1 a 2	1
da 2,5 a 3,5	2
da 4 a 5	3
da 5,5 a 6,5	4
da 7 a 8	5
da 8,5 a 9,5	6
da 10 a 11	7
da 11,5 a 12	8

4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidette prove, un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la

candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza a cura dell'Amministrazione.

8. Per le concorrenti che risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente Sottocommissione provvede al differimento delle stesse in data non successiva al 1° ottobre 2018 non potendo procedere all'effettuazione alle prove di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 1° ottobre 2018, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il Presidente della competente Sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della Sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 1° ottobre 2018, ferma restando la validità degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

### **Art. 13**

#### **Accertamento dell'idoneità psico-fisica**

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
  - a) da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
  - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).

Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione "Nocchiere" è richiesto altresì il possesso di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche e non devono essere affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
- a) visita medica generale;
  - b) esami delle urine ed ematochimici;
  - c) visita neurologica;
  - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
  - e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10.

7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della Sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
- b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6). L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Sanitario – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [rm0300000p@pec.gdf.it](mailto:rm0300000p@pec.gdf.it), entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.



Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, potrà essere comunque presa in considerazione la documentazione:

- (1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
- (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di idoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:
  - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
  - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
  - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
  - b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello;
  - c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
  - d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione "Nocchiere".
11. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
  - a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 10, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
  - b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

#### **Art. 14**

##### **Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento**

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
  - a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
  - b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
  - c) *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
  - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

  - e) certificato medico (*fac-simile* in allegato 7), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    - 1) stato di buona salute;
    - 2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
    - 3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
    - 4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
  - f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso

certificato di cui all'articolo 12, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.

4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente Sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 2 ottobre 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
  - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
  - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

## **Art. 15**

### **Accertamento dell'idoneità attitudinale**

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
  - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
  - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
  - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;

- d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
  - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
  5. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
  6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

### **Art. 16**

#### **Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 15, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

### **Art. 17**

#### **Graduatorie finali di merito**

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e di ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dal punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'articolo 11, incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza fisica e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9 o 10.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo nautico è attribuito anche nel caso in cui lo stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2017/2018 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

7. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3.

I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 272, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi del suddetto titolo.

8. La riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3, sarà soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario.

9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere ricoperti i posti riservati di cui al comma 8, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o più posti riservati ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1:

a) lettere a) e/o b), le unità resesi disponibili:

(1) nell'ambito del contingente ordinario sono:

(a) conferite in aumento alla medesima categoria del contingente di mare equamente ripartite tra le due specializzazioni secondo il seguente ordine di priorità:

(1) specializzazione "Nocchiere";

(2) specializzazione "Motorista Navale";

(b) laddove così non ricoperte, sono conferite in aumento all'altra categoria del medesimo contingente e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento a tale ultima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera (a);

(2) nell'ambito del contingente di mare sono:

(a) conferite in aumento alla medesima categoria dell'altra specializzazione;

(b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento alla medesima categoria del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:

(1) equamente ripartite e conferite in aumento all'altra categoria del contingente di mare, secondo l'ordine di priorità:

- specializzazione "Nocchiere";
- specializzazione "Motorista Navale";

(2) all'altra categoria del contingente ordinario.

In caso di eventuali posti non assegnati per effetto delle suddette disposizioni, si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) lettera c), le unità resesi disponibili nell'ambito:

(1) del contingente ordinario, sono equamente ripartite e conferite in aumento a quelle messe a concorso per il contingente di mare secondo il seguente ordine di priorità:

- (a) specializzazione "Nocchiere";
- (b) specializzazione "Motorista navale";

(2) del contingente di mare, le unità disponibili sono:

- (a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per l'altra specializzazione;
- (b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento alla medesima categoria del contingente ordinario.

I posti eventualmente non assegnati per effetto delle suddette disposizioni, saranno riassegnati tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione.

11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo [concorsi.gdf.gov.it](http://concorsi.gdf.gov.it), sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

## **Art. 18**

### **Ammissione al corso di formazione**

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanziari, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

3. I militari in servizio e in congedo delle Forze Armate, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'articolo 13.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6, devono presentare i certificati e il *test* (se di sesso femminile) previsti all'articolo 14, secondo le modalità all'uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanziari ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

### **Art. 19**

#### **Mancata presentazione al corso di formazione**

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato alla Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [ba0220000p@pec.gdf.it](mailto:ba0220000p@pec.gdf.it). Il Comandante del Reparto di Istruzione provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della

proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal competente Reparto di Istruzione.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

#### **Art. 20**

##### **Spese per la partecipazione al concorso**

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art. 21**

##### **Trattamento economico degli allievi finanziari**

1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanziari percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

#### **Art. 22**

##### **Assegnazione al termine del corso**

1. Al termine del corso di formazione di cui all'articolo 18, i finanziari sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
2. I finanziari del contingente di mare sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

#### **Art. 23**

##### **Sito *internet* e informazioni utili**

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo *concorsi.gdf.gov.it*.

#### **Art. 24**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti sono, rispettivamente, il Corpo della guardia di finanza e il Comandante del Centro di Reclutamento.

Roma, 4 maggio 2018.

F.to  
Gen. C.A. Giorgio Toschi